

SECONDA COMMISSIONE

Problematica relativa alla autorizzabilità dei magistrati ad espletare incarichi presso Commissioni di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale e di edilizia popolare ed economica.

(Delibera del 24 giugno 1998)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 giugno 1998, ha adottato la seguente delibera:

"Le Commissioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi popolari di cui è cenno nel D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 rappresentano il punto nodale dell'iter normativo che permette a determinate categorie di cittadini di conseguire il più ambito dei desideri di ogni nucleo familiare: la casa.

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica vengono, in forza della norma suindicata, assegnati mediante pubblico concorso indetto dall'Istituto Autonomo Case Popolari competente per territorio.

La graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione è formata appunto da una Commissione che è presieduta da un magistrato di qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è compresa la sede dell'Istituto.

Il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera 17 luglio 1991 ha segnalato ai presidenti delle Corti d'Appello ed ai presidenti dei Tribunali l'opportunità di nominare ai fini anzidetti magistrati in pensione, anziché magistrati in servizio, ed in varie occasioni lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura ha respinto la richiesta di autorizzazione a ricoprire l'incarico di presidente delle commissioni di cui trattasi, non ritenendo opportuno l'esercizio di funzioni essenzialmente amministrative nel proprio circondario, da parte del magistrato.

Ma va sottolineato che il problema di cui ci si occupa, coinvolge situazioni di pressanti necessità dei cittadini e perfino delicate questioni di ordine pubblico che non permettono dilazioni.

Si ritiene, perciò importante ed improrogabile consentire che a presiedere le Commissioni previste dalla legge più volte sopra indicata, oltre che magistrati in pensione, soluzione senz'altro da privilegiarsi, siano anche magistrati in servizio, che però non siano assegnati tabellarmente a trattare materie che possono creare incompatibilità o contrasti in relazione alla funzione da svolgersi dal magistrato (ad esempio magistrati che trattano locazioni, graduazioni od esecuzioni di sfratti).

Per la designazione del magistrato occorrerà previamente esaminare le previsioni normative delle singole leggi regionali e particolarmente se le stesse prevedono:

1) la nomina di un magistrato a) ordinario; b) amministrativo; c) in attività; d) a riposo;

2) la località ove il magistrato stesso è in servizio;

3) il soggetto che deve nominare il magistrato.

Secondo il parere dell'Ufficio Studi del C.S.M. 24 aprile 1998, cui si accede, se si deve nominare un magistrato ordinario in servizio, il Presidente del Tribunale nel cui circondario è compresa la sede dell'I.A.C.P. può designare quale presidente della Commissione per l'assegnazione degli alloggi anche un magistrato in servizio presso ufficio appartenente a diverso circondario.

L'individuazione del magistrato potrebbe effettuarsi - secondo l'Ufficio Studi - mediante interpello del Presidente della Corte di Appello del distretto ove ha sede l'I.A.C.P., su richiesta del Presidente del Tribunale cui è stata richiesta la designazione.

La Corte acquisite le disponibilità, determina una rosa di nomi fra i quali il Presidente del Tribunale sceglierà il soggetto più idoneo, avendo cura di evitare il coinvolgimento del magistrato in funzioni essenzialmente amministrative in territorio potenzialmente soggetto alla sua giurisdizione".